



COMUNE DI ORTUERI

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 59 del 01-08-2022

PROPOSTA N. 0 del

OGGETTO: Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 19.02.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 20.01.2022 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 20.01.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.
- La deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 31.01.2022, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2022-parte contabile;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;
- la delibera della Giunta Comunale n.58 del 01.08.2022 ad oggetto: "Fondo risorse decentrate per l'anno 2022- personale non dirigente. Indirizzi per la costituzione parte variabile del fondo" che si intende integralmente richiamata.

Premesso che:

- il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) e annualmente determinato sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente, e che in tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;

- in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

- 1) a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato;
- 2) l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- 3) In aggiunta alle risorse stabili, e possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
 - delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
 - eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti.

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Considerato che la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Finanziario.

Verificato che il Comune:

- nell'anno 2021 ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "equilibrio di bilancio";
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa.

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2022 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018.

Richiamato l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

Preso atto che l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), e il DM attuativo del 17.3.2020 modificano la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, stabilendo che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2022 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Posizioni Organizzative;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali.

Considerato che non sono stati rilevati errori nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 19.819,38**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 670,28**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 441,30**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 582,40**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad **€ 1.114,84**;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2022 (comprendente delle assunzioni con decorrenza ottobre 2022), calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 6,56 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 7,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art.67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 20.398,52, di cui € 19.374,82 soggette ai vincoli.

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (80% assegnato con L. R. 23 maggio 1997 , n.19, in anno 2006 periodo ante istituzione Fondo unico Regione Sardegna ai sensi della L.R. N.2 del 29/05/2007, Art. 10), per **€ 2.288,42**.

Ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € **2.251,80**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente (2021), pari ad € **2.337,57**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo risorse decentrate degli anni precedenti, pari ad € **346,37**.

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2022 risulta pari ad € 7.224,16 di cui € 2.288,42 soggette ai vincoli.

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015.

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2022;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo.

Preso atto che l'importo del fondo complessivo 2022 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 27.622,68, di cui € 21.663,24 soggette al limite 2016.

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava pari a € 20.992,96 (con esclusione delle economie fondo straordinario confluite – art.14, c.4, CCNL 1998-2001 per €. 1.877,26 e incentivi per la progettazione ai sensi dell'art 92, D.Lgs 163/2006 per € 7.449,04 per complessive € 9.326,30).

Verificato che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € **20.992,96**.

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2022, che per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € **21.663,24**.

Tenuto conto che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, incluso il trattamento accessorio per le categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS.

Preso atto che il fondo 2022 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) deve essere decurtato per il superamento del limite del fondo 2016 per un valore pari ad € 670,28;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 20.992,96;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2022 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 26.952,40;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2022 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2022
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	20.992,96	20.992,96
Indennità di Posizione e risultato PO	16.784,84	16.784,84
Fondo Straordinario	2.337,57	2.337,57
totale trattamento accessorio soggetto al limite art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017	40.115,37	40.115,37
rispetto del limite trattamento accessorio		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2022
Fondo stabile soggetto al limite	18.704,54	19.374,82
Fondo variabile soggetta al limite	2.288,42	2.288,42
Risorse fondo prima delle decurtazioni	20.992,96	21.663,24
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00

totale fondo dell'anno per rispetto limite	20.992,96	21.663,24
Decurtazioni per rispetto 2016		670,28
risorse fondo dopo le decurtazioni		20.992,96
Risorse stabili NON sottoposte al limite		1.023,70
Risorse variabili NON sottoposte al limite		4.935,74
totale fondo decurtato, incluse le somme non sottoposte al limite		26.952,40

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 11.161,01 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (indennità di comparto e progressione orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2022.

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2022, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2022 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
4. di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad € **26.952,40**;
5. di prendere atto che le risorse vincolate per l'indennità di comparto e delle progressioni economiche orizzontali trovano copertura nei diversi capitoli della retribuzione del personale dipendente nel rispetto del principio dell'imputazione della spesa per Missioni/programmi del bilancio di previsione 2022.
6. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad € **11.161,01**;
7. di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2022 per un importo pari ad € **2.337,57**;
8. di dare atto che la spesa relativa alla parte del Fondo 2022 disponibile per la contrattazione decentrata di complessive € 15.791,39 trovano copertura finanziaria nei capitoli del bilancio di previsione 2022 di cui all'allegato prospetto contabile.
9. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2022 al Dirigente/Posizioni Organizzative, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
10. di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
11. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
12. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis,

comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 6, commi 1-3, del vigente regolamento comunale sui controlli interni.

13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 0 del** esprime parere **Favorevole**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **Rag. Rosalba Corongiu** in data **01-08-2022**

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Rosalba Corongiu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 0 del** esprime parere: **Favorevole**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

Impegno N. 359 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 7300 / Articolo FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 8.913,60
Beneficiario	

Impegno N. 360 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 7301 / Articolo AVANZO VINCOLATO FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNI PREGRESSI	

Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 2.337,57
Beneficiario	

Impegno N. 361 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 7350 / Articolo CONTRIBUTO R.A.S. PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' LA QUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 2.288,42
Beneficiario	

Impegno N. 362 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 7635 / Articolo COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 1.702,04
Beneficiario	

Impegno N. 363 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 7450 / Articolo CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 2.667,00
Beneficiario	

Impegno N. 364 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 7451 / Articolo AVANZO VINCOLATO CONTRIBUTI OBBLIGATORI FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNI PREGRESSI	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 556,35
Beneficiario	

Impegno N. 365 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 7636 / Articolo CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 405,09
Beneficiario	

Impegno N. 366 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 7799 / Articolo IMPOSTA IRAP SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 953,00
Beneficiario	

Impegno N. 367 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
Capitolo 7801 / Articolo AVANZO VINCOLATO IMPOSTA IRAP FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNI PREGRESSI	
Causale	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.

Importo 2022	Euro 199,00
<i>Beneficiario</i>	
Impegno N. 368 del 01-08-2022 a Competenza CIG	
5° livello 01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
<i>Capitolo 7637 / Articolo</i> IRAP SU COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	
<i>Causale</i>	Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.
Importo 2022	Euro 144,67
<i>Beneficiario</i>	

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **Rag. Rosalba Corongiu il 01-08-2022.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Rosalba Corongiu

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.

Il viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **351 del 01-08-2022** con oggetto

Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **AREA FINANZIARIA** il

Il Responsabile della Pubblicazione
AREA FINANZIARIA
